Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 142

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Venerdì, 25 maggio 1979** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 60.000
Semestrale	» » »	» 32.000
Trimestrale	» » »	» 17.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 46.500
Semestrale	» » »	» 24.500
Trimestrale	» » »	» 12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Piemonte

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 142 DEL 25 MAGGIO 1979:

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1979.
Modificazioni al decreto ministeriale 5 maggio 1978, concernente il versamento mediante delega alle aziende di credito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi.

(4574)

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Il giorno 20 aprile 1979 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Ahmed Ibrahim Abdi, ambasciatore di Gibuti, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

(4049)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 1979, n. **150**.
Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Cagliari alla stessa facoltà dell'Università di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1963, n. 1726, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di letteratura latina della facoltà di lettere e filosofia della Università di Cagliari;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi di Roma, adottata il 27 ottobre 1978, con cui si propone che il posto di cui sopra venga assegnato alla cattedra di letteratura latina III della stessa facoltà al fine di

perequare il rapporto assistenti studenti che allo stato attuale risulta inadeguato alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi di Cagliari, adottata il 17 ottobre 1978, che consente al passaggio del posto di assistente ordinario alla cattedra di letteratura latina III della stessa facoltà dell'Università di Roma;

Considerato che il posto di assistente ordinario assegnato alla cattedra di letteratura latina della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Cagliari con il decreto del Presidente della Repubblica n. 1726 sopracitato, risulta attualmente ricoperto dal dott. Antonio Marchetta e che lo stesso ha espresso il proprio consenso ad essere assegnato alla cattedra di letteratura latina III della stessa facoltà dell'Università di Roma;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di letteratura latina della facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi di Cagliari con il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1963, n. 1726, è attribuito, unitamente al titolare dott. Antonio Marchetta, alla cattedra di letteratura latina III della stessa facoltà dell'Università degli studi di Roma.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 1979

PERTINI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *maggio* 1979
Registro n. 35 *Istruzione, foglio n.* 176

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 1978.

Modificazioni al disciplinare di produzione del vino « Vernaccia di Serrapetrona ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regolamento (CEE) n. 817/70 del Consiglio del 28 aprile 1970 contenente norme sui vini di qualità prodotti in regioni determinate e successive modificazioni;

Visto il regolamento (CEE) n. 2133/74 del Consiglio dell'8 agosto 1974 che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti d'uva e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CEE) n. 1608/76 della commissione del 4 giugno 1976 contenente modalità di applicazione per la designazione e presentazione dei mosti e vini non speciali;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1977 contenente norme sulla designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata;

Visto il proprio decreto del 22 luglio 1971 con il quale, in applicazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 930 sopra citato, è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino « Vernaccia di Serrapetrona », ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Ritenuta la necessità, in aderenza a quanto previsto dalle disposizioni comunitarie sopra citate e tenuto conto di quanto stabilito del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata « Vernaccia di Serrapetrona », di regolamentare l'uso, in concomitanza alla denominazione di origine del vino di cui trattasi, del riferimento al nome del vitigno dal quale il detto vino deriva;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianto;

Decreta:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 2 del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata « Vernaccia di Serrapetrona », approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1971, è modificato come appresso:

« Il vino "Vernaccia di Serrapetrona" deve essere ottenuto dalle uve del vitigno Vernaccia di Serrapetrona.

Possono concorrere alla produzione di detto vino anche uve rosse provenienti dai vitigni Sangiovese, Montepulciano e Ciliegiolo, da soli e congiuntamente, in misura non superiore al 15% del totale ».

Art. 2.

Fino al compimento di tre annate agrarie a partire da quella dell'entrata in vigore del presente decreto, possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti la cui base ampelografica sia conforme a quanto previsto dall'art. 2 del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata « Vernaccia di Serrapetrona » approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1971.

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per informare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 1 del presente decreto, dandone comunicazione al competente ufficio regionale.

Il predetto ufficio, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla competente camera di commercio, le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 2 ottobre 1978

PERTINI

MARCORA — DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1979
Registro n. 3 Agricoltura, foglio n. 163

(3997)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 aprile 1979.

Costituzione del comitato consultivo per il prontuario terapeutico di cui all'art. 30 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, recante norme per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, il finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio della riforma sanitaria;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 484, relativa alla disciplina dell'informazione scientifica e della pubblicità dei farmaci ed istituzione della partecipazione degli assistiti alla spesa per l'assistenza farmaceutica, la quale all'art. 1 stabilisce che il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità e, a partire dalla sua costituzione, il Consiglio sanitario nazionale, approva con proprio decreto il prontuario terapeutico di cui all'art. 9 del decreto-legge n. 264 predetto, valido anche per l'assistenza erogata dagli enti mutuo-previdenziali fino all'entrata in vigore della legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale, previa proposta di un comitato, di cui viene indicata la composizione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 dicembre 1978, con il quale si è proceduto alla costituzione del comitato di cui alla citata legge n. 484/1978;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, relativa alla istituzione del Servizio nazionale sanitario, la quale all'art. 30 stabilisce che il Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, approva con proprio decreto il prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale, previa proposta di un comitato di cui ne indica la composizione;

Viste le designazioni pervenute dai Ministeri e le proposte formulate dalle regioni e dalle provincie autonome di Trento e di Bolzano;

Ritenuto di dover procedere alla costituzione del comitato suddetto, in conformità alle indicazioni di cui all'art. 30 della citata legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Sulla proposta del Ministro della sanità;

Decreta:

Art. 1.

E' costituito il comitato di cui all'art. 30 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 2.

Il comitato di cui al precedente articolo è composto come segue:

Ministro della sanità *pro tempore*, presidente;

Poggiolini prof. dott. Duilio, direttore generale del servizio farmaceutico del Ministero della sanità, vice presidente;

Pocchiari prof. Francesco, direttore dell'Istituto superiore di sanità;

Longo prof. Vincenzo, direttore del laboratorio di farmacologia dell'Istituto superiore di sanità;

Chiavarelli prof. Stefano, direttore del laboratorio di chimica del farmaco dell'Istituto superiore di sanità;

Beretta Anguissola prof. Alessandro, direttore della seconda clinica medica dell'Università di Roma, esperto designato dal Ministro della sanità;

Albertini prof. Alberto, primario del terzo servizio di analisi chimico-cliniche degli ospedali civili di Brescia; libero docente in chimica biologica e biochimica applicata, esperto designato dal Ministro della sanità;

Paoletti prof. Rodolfo, libero docente in farmacologia; direttore dell'istituto di farmacologia e farmacognosia dell'Università di Milano, esperto designato dal Ministro della sanità;

Paroli prof. Eugenio, direttore del secondo istituto di farmacologia dell'Università di Roma, esperto designato dal Ministro della sanità;

Zilletti prof.ssa Lucilla, ordinario di farmacologia presso la facoltà di medicina dell'Università di Firenze, esperto designato dal Ministro della sanità;

Polli prof. Elio, titolare di semeiotica medica all'Università di Milano; direttore dell'istituto di clinica medica dell'Università di Milano, esperto designato dal Ministro della sanità;

Cannavò dott. Francesco, presidente dell'Ordine dei farmacisti italiani; farmacista convenzionato con enti mutualistici, esperto designato dal Ministro della sanità;

Bosio dott. Mario Emanuele, rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Peruzy prof. Antonio Dario, esperto di economia sanitaria designato dal Ministro della sanità su proposta del Consiglio nazionale delle ricerche;

Garaci prof. Enrico, esperto di economia sanitaria designato dal Ministro della sanità su proposta del Consiglio nazionale delle ricerche;

Rondanelli prof. Renato, esperto designato dalla regione Lombardia;

Del Favero prof. Albano, esperto designato dalla regione Umbria;

Vella prof. Luciano, esperto designato dalla regione Lazio;

Brenna prof. Antonio, esperto designato dalla regione Puglia;

Segre prof. Giorgio, esperto designato dalla regione Calabria.

Le funzioni di segretario del comitato sono affidate al dott. prof. Maurizio Marconi, dirigente superiore medico, del Ministero della sanità.

Art. 3.

Il comitato resta in carica per tre anni a partire dalla data del presente decreto.

Art. 4.

E' abrogato il decreto del Presidente del Consiglio 20 dicembre 1978.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 aprile 1979

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro della sanità
ANSELMI

(4693)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1979.
Sostituzione del presidente della commissione provinciale per il collocamento di Pesaro.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 18 marzo 1977 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Pesaro;

Vista la nota n. 2346 del 3 marzo 1979, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro di Pesaro fa presente la necessità di nominare, quale presidente della citata commissione, il dott. Anteo Moretti, attuale direttore dell'ufficio medesimo, in sostituzione del dott. Flavio D'Ilio, trasferito ad altri incarichi;

Decreta:

Il dott. Anteo Moretti è nominato presidente della commissione provinciale per il collocamento di Pesaro, in sostituzione del dott. Flavio D'Ilio, trasferito ad altri incarichi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 aprile 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4334)

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1979.
Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Interfan, in liquidazione, con stabilimento in Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Interfan, in liquidazione, con stabilimento in Napoli;

Visto il decreto ministeriale 20 dicembre 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° ottobre 1978 al 31 marzo 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Interfan, in liquidazione, con stabilimento in Napoli, è prolungata fino al 30 giugno 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 aprile 1979

(4607) *Il Ministro*: SCOTTI

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1979.
Proroga al 17 giugno 1979 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Akernar, in liquidazione, stabilimento di Rho.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 15 novembre 1977, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Akernar, in liquidazione, stabilimento di Rho (Milano);

Visti i decreti ministeriali 24 novembre 1977, 22 dicembre 1977, 24 aprile 1978, 9 agosto 1978, 22 novembre 1978 e 12 febbraio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° luglio 1976 al 17 marzo 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Akernar, in liquidazione, stabilimento di Rho (Milano), è prolungata fino al 17 giugno 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 aprile 1979

(4603) *Il Ministro*: SCOTTI

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1979.

Proroga al 17 giugno 1979 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mossi e Ghisolfi contenitori Italia, in liquidazione, in Tortona.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 15 novembre 1977, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Mossi e Ghisolfi contenitori Italia, in liquidazione, con sede in Tortona;

Visti i decreti ministeriali 24 novembre 1977, 25 novembre 1977, 22 dicembre 1977, 2 maggio 1978, 17 luglio 1978, 26 ottobre 1978 e 12 febbraio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 6 settembre 1977 al 18 marzo 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mossi e Ghisolfi contenitori Italia, in liquidazione, con sede in Tortona, è prolungata fino al 17 giugno 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica tialiana.

Roma, addì 24 aprile 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4599)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1979.

Proroga al 17 giugno 1979 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montefibre, per le unità di Ivrea, Pallanza, Vercelli e Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 15 novembre 1977, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Montefibre, per le unità di Ivrea (Torino), Pallanza (Novara), Vercelli e Milano;

Visti i decreti ministeriali 24 novembre 1977, 22 dicembre 1977, 28 aprile 1978, 7 luglio 1978, 22 novembre 1978 e 12 febbraio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 7 febbraio 1977 al 17 marzo 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montefibre, per le unità di Ivrea (Torino), Pallanza (Novara), Vercelli e Milano, è prolungata fino al 17 giugno 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 aprile 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4600)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1979.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Halos, in liquidazione, stabilimento di Licata.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 15 novembre 1977, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Halos, in liquidazione, stabilimento di Licata (Agrigento);

Visti i decreti ministeriali 28 novembre 1977, 22 dicembre 1977, 2 maggio 1978, 5 luglio 1978, 26 ottobre 1978 e 12 febbraio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 14 ottobre 1977 al 14 aprile 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Palermo;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Halos, in liquidazione, stabilimento di Licata (Agrigento), è prolungata fino al 14 luglio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 aprile 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4598)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1979.

Proroga al 17 giugno 1979 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Reggiani, in Bergamo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 15 novembre 1977, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Reggiani di Bergamo;

Visti i decreti ministeriali 24 novembre 1977, 25 novembre 1977, 22 dicembre 1977, 21 aprile 1978, 1° agosto 1978, 22 novembre 1978 e 12 febbraio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 16 maggio 1977 al 17 marzo 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Reggiani di Bergamo, è prolungata fino al 17 giugno 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 aprile 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4601)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1979.

Proroga al 17 giugno 1979 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società industriale di Lanzo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 15 novembre 1977, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Società industriale di Lanzo, in Lanzo (Torino);

Visti i decreti ministeriali 24 novembre 1977, 25 novembre 1977, 22 dicembre 1977, 2 maggio 1978, 17 luglio 1978, 22 novembre 1978 e 12 febbraio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° luglio 1976 al 17 marzo 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società industriale di Lanzo, in Lanzo (Torino), è prolungata fino al 17 giugno 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 aprile 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4602)

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Torcitura di Borgomanero, in Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Torcitura di Borgomanero di Milano, stabilimenti di Borgomanero (Novara), Monte Cremasco e Pandino (Cremona), Castel Rozzone (Bergamo) e Camnago di Lentate sul Seveso (Milano);

Visto il decreto ministeriale 2 novembre 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° giugno 1978 al 30 novembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Torcitura di Borgomanero di Milano, stabilimenti di Borgomanero (Novara), Monte Cremasco e Pandino (Cremona), Castel Rozzone (Bergamo) e Camnago di Lentate sul Seveso (Milano), è prolungata fino al 25 febbraio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4608)

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acciaierie alto Adriatico, in Monfalcone.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Acciaierie alto Adriatico di Monfalcone (Gorizia);

Visti i decreti ministeriali 16 gennaio 1979, 24 febbraio 1979 e 27 marzo 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 13 luglio 1978 all'8 aprile 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trieste;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acciaierie alto Adriatico di Monfalcone (Gorizia), è prolungata fino all'8 luglio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4606)

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1979.

Proroga di un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore ceramico operanti in provincia di Salerno.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 23 maggio 1975, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore ceramico operanti in provincia di Salerno, con effetto dal 7 dicembre 1974;

Visti i decreti ministeriali 8 giugno 1977, 9 giugno 1977, 9 settembre 1977, 15 ottobre 1977, 23 febbraio 1978, 6 maggio 1978, 12 giugno 1978, 5 settembre 1978, 4 dicembre 1978 e 29 gennaio 1979 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore ceramico operanti in provincia di Salerno;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 23 maggio 1975 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore ceramico operanti in provincia di Salerno, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4612)

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1979.

Proroga di un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati dalla S.p.a. Aramis, in Azzano S. Paolo, stabilimenti di Azzano S. Paolo, Treviglio e Bariano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, lo accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Visto l'articolo unico della legge 26 maggio 1978, n. 215. di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80;

Vista la delibera del CIPI in data 27 aprile 1978, concernente l'accertamento della sussistenza della condizione di crisi aziendale della società Aramis di Azzano S. Paolo (Bergamo);

Ritenuto che tale crisi decorra dal 1° ottobre 1976;

Visto il decreto ministeriale 23 novembre 1978 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla società Aramis di Azzano San Paolo (Bergamo);

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Milano corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Aramis di Azzano S. Paolo (Bergamo), stabilimenti di Azzano S. Paolo, Treviglio e Bariano (Bergamo), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4610)

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1979.

Proroga di un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati dalla società Wild e C., in Torino, con stabilimenti in Piasco e Novara.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, lo accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Visto l'articolo unico della legge 26 maggio 1978, n. 215, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80;

Vista la delibera del CIPI in data 6 aprile 1978, concernente l'accertamento della sussistenza della condizione di crisi aziendale della società Wild e C. di Torino;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 1° marzo 1978;

Considerato che i lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dall'azienda predetta hanno già fruito del periodo di centottanta giorni del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Torino corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

In favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla società Wild e C. di Torino, con stabilimenti in Piasco (Cuneo) e Novara, il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo giorno di corresponsione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4611)

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pierrel, unità di Capua, Napoli e Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Pierrel, unità di Capua (Caserta), Napoli e Milano;

Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 6 marzo 1978 al 5 settembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere degli uffici regionali del lavoro di Napoli e Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pierrel, unità di Capua (Caserta), Napoli e Milano, è prolungata fino al 3 dicembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4597)

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cavel, in liquidazione, in Giugliano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Cavel - Industrie associate cavi elettrici, in liquidazione, stabilimento di Giugliano (Napoli);

Visti i decreti ministeriali 24 ottobre 1978 e 27 gennaio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 10 luglio 1978 all'8 aprile 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cavel - Industrie associate cavi elettrici, in liquidazione, stabilimento di Giugliano (Napoli), è prolungata fino all'8 luglio 1979,

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4596)

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1979.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Puglia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 31 maggio 1976 relativo alla ricostituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Puglia;

Vista la nota con la quale il sig. Pasquale Schirone, membro del comitato medesimo in qualità di rappresentante dei lavoratori dipendenti dell'agricoltura, ha rassegnato le dimissioni dalla carica;

Vista la nota con la quale l'Unione sindacale regionale Cisl ha designato il geom. Enzo Giase in sostituzione del sig. Pasquale Schirone;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il geom. Enzo Giase è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Puglia in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell'agricoltura ed in sostituzione del sig. Pasquale Schirone, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 maggio 1979

Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

(4715)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1979.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Eigenmann & Veronelli S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di 29 fusti contenenti oli essenziali di origine e provenienza Repubblica popolare cinese la ditta Eigenmann & Veronelli S.p.a. di Milano, ha effettuato un pagamento anticipato di L. 15.583.652 di cui al mod. *B*-Import n. 3993704 rilasciato dal Credito varesino di Milano in data 18 ottobre 1974;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Genova il 14 gennaio 1975 con un ritardo, quindi, di giorni cinquattotto rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 491097 del 23 novembre 1978 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che la ditta italiana ha inteso giustificare il suddetto ritardo imputandolo in parte al congestionamento del terminale containers e, succesivamente, al fatto che in quel periodo i propri uffici erano chiusi per ferie ed inventario annuale;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 16 dicembre 1977 essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima in quanto caratterizzati principalmente da problemi di natura strettamente aziendale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Eigenmann & Veronelli S.p.a. mediante fidejussione del Credito varesino di Milano nella misura del 5 % di L. 15.583.652 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 maggio 1979

p. *Il Ministro*: CIFARELLI

(4641)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1979.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Italsider S.p.a., in Genova.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di parti di macchine di origine e provenienza USA, la ditta Italsider S.p.a. di Genova, ha effettuato un pagamento anticipato di $ 16.391 di cui al mod. *B*-Import n. 4340848 rilasciato dalla Cassa di risparmio di Genova e Imperia in data 24 ottobre 1975;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Taranto il 22 marzo 1976 con un ritardo, quindi, di giorni centodiciannove rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 340001 del 22 settembre 1978 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che la ditta italiana ha inteso giustificare il suddetto ritardo imputandolo, oltre che alla ritardata spedizione della merce da parte dell'estero, ad una serie di circostanze di natura aziendale (scioperi ed agitazioni del personale, ristrutturazione aziendale) che all'epoca non avrebbero reso opportuno il pronto sdoganamento di materiale di non immediato impiego;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza dell'8 settembre 1977 essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima in quanto caratterizzati da problemi di natura strettamente aziendale peraltro non documentati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Italsider S.p.a. di Genova mediante fidejussione della Cassa di risparmio di Genova e Imperia nella misura del 5 % di $ 16.391 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 maggio 1979

p. *Il Ministro*: CIFARELLI

(4642)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreti ministeriali 18 maggio 1979:

Sassoli Giovan Battista, notaio residente nel comune di Bologna, è trasferito nel comune di Molinella, distretto notarile di Bologna, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Sommariva Vittorio.

Niccolai Lucia, notaio residente nel comune di Firenze, è trasferita nel comune di Castelfiorentino, distretto notarile di Firenze, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Marconcini Mario.

Niccolai Lucia, notaio residente nel comune di Firenze, è trasferita nel comune di Tavernelle in Val di Pesa, distretto notarile di Firenze, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Marconcini Mario.

Romoli Roberto, notaio residente nel comune di Prato, distretto notarile di Firenze, è trasferito nel comune di Firenze, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Petroni Maurizio.

Marconcini Mario, notaio residente nel comune di Certaldo, distretto notarile di Firenze, è trasferito nel comune di Empoli, stesso distretto notarile, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Petroni Maurizio;

Franceschetti Paolo, notaio residente nel comune di Tione di Trento, distretto notarile di Trento, è trasferito nel comune di Tresigallo, distretto notarile di Ferrara, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Renta Salvatore.

Poma Antonino, notaio residente nel comune di Prato, distretto notarile di Firenze, è trasferito nel comune di Firenze, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Marconcini Mario.

Lojacono Vincenzo, notaio residente nel comune di Ploaghe, distretto notarile di Sassari, è trasferito nel comune di Bologna.

Tribuzio Catello, notaio residente nel comune di Rionero in Vulture, distretto notarile di Potenza, è trasferito nel comune di Pistoia, distretto notarile di Firenze, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Niccolai Lucia.

Bartolomeo Gino, notaio residente nel comune di Fondi, distretto notarile di Latina, è trasferito nel comune di Terracina, stesso distretto notarile, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Naddeo Francesco.

Scolarici Carmelo, notaio residente nel comune di Candelo, distretto notarile di Biella, è trasferito nel comune di Bologna, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio De Pasquale Giovanni.

Catti Salvatore, notaio residente nel comune di Darfo Boario Terme, distretto notarile di Brescia, è trasferito nel comune di Campi di Bisenzio, distretto notarile di Firenze, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Agostino Elio.

Cirri Giovanni, notaio residente nel comune di Prato, distretto notarile di Firenze, è trasferito nel comune di Firenze, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Ersoch Maurizio.

Nasti Paolo, notaio residente nel comune di Firenze, è trasferito nel comune di Sesto Fiorentino, distretto notarile di Firenze, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Villoresi Romana.

Agostino Elio, notaio residente nel comune di Firenze, è trasferito nel comune di Sesto Fiorentino, distretto notarile di Firenze, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Iudice Giovanni.

(4711)

Revoca di trasferimento di notai

Con decreti ministeriali 18 maggio 1979:

è revocato il decreto ministeriale 31 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 6 aprile successivo, nella parte in cui dispone il trasferimento del notaio Quattrociocchi Carla alla sede notarile di Moconesi, distretti notarili riuniti di Genova e Chiavari;

è revocato il decreto ministeriale 13 aprile 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 23 aprile successivo, nella parte in cui dispone il trasferimento del notaio Antonio Langella alla sede notarile di Arienzo, distretto notarile di S. Maria Capua Vetere;

è revocato il decreto ministeriale 13 aprile 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 23 aprile 1979, nella parte in cui dispone il trasferimento del notaio Bellorini Franca alla sede notarile di Cuvio, distretto notarile di Milano.

(4712)

MINISTERO DELL'INTERNO

Rifiuto di iscrizione di armi nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Con decreto ministeriale 15 maggio 1979, n. 50.254/10.C.N./C7-76, è stata rifiutata l'iscrizione nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo della carabina semiautomatica « Sturm Ruger » mod. Mini 14, cal. 223 Remington (5,56 mm), prodotta dalla Sturm Ruger di Southport Connectcut (U.S.A.) ed importata dalla ditta G. Demarchi e C. S.n.c. di Torino, perchè « arma tipo guerra », ai sensi dell'art. 1, comma secondo, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

Con decreto ministeriale 15 maggio 1979, n. 50.257/10.C.N./C7-76, è stata rifiutata l'iscrizione nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo della carabina semiautomatica « Colt » mod. AR 15 Sporter, cal. 223 Remington (5,56 mm), prodotta dalla Colt Industries - U.S.A. ed importata dalla ditta G. Demarchi e C. S.n.c. di Torino, perchè « arma da guerra » ai sensi dell'art. 1, comma primo, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

Con decreto ministeriale 15 maggio 1979, n. 50.1670/10.C.N./C1-78, è stata rifiutata l'iscrizione nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo della pistola semiautomatica doppia azione « Sig Sauer » mod. P 220, cal. 38 Super Auto (canna mm 112), prodotta dalla ditta J. P. Sauer e Sohn nella Repubblica federale tedesca ed importata dalla ditta Bignami Armi S.n.c. di Bolzano, perchè « arma tipo guerra » ai sensi dell'art. 1, comma secondo, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

(4666)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione e smarrimento di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la ditta indicata a fianco del seguente marchio di identificazione dei metalli preziosi ha restituito i relativi punzoni, che sono stati deformati, avendo cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

Si comunica inoltre che la ditta medesima ha dichiarato che un punzone è stato smarrito. Si diffidano gli eventuali detentori del punzone smarrito a restituirlo all'ufficio metrico provinciale competente:

Provincia di Arezzo:

179-AR: « B.M. » di Boncompagni & Mafucci, in Arezzo, via della Chimera, 107.

(4668)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca di autorizzazione provvisoria di presidio sanitario

Con decreto ministeriale, emanato nella data appresso indicata, è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario sottoelencato, concessa con decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970 alla ditta a fianco dello stesso indicata, in seguito a rinuncia della medesima:

decreto ministeriale 30 aprile 1979: Dacthal W 75: Sipcam S.p.a., in Milano.

(4667)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 98

Corso dei cambi del 22 maggio 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	855,95	855,95	856,05	855,95	856 —	855,95	856,05	855,95	855,95	855,95
Dollaro canadese	739,50	739,50	739,75	739,50	739,35	739,50	739,40	739,50	739,50	739,50
Marco germanico	446,48	446,48	446,40	446,48	446,45	446,48	446,55	446,48	446,48	446,48
Fiorino olandese	409,03	409,03	409 —	409,03	409 —	409,03	409,03	409,03	409,03	409 —
Franco belga	27,83	27,83	27,82	27,83	27,81	27,83	27,824	27,83	27,83	27,83
Franco francese	192,60	192,60	192,75	192,60	192,64	192,60	192,60	192,60	192,60	192,60
Lira sterlina	1746,80	1746,80	1747 —	1746,80	1746,25	1746,80	1747,25	1746,80	1746,80	1746,80
Lira irlandese	1681,75	1681,75	1685 —	1681,75	1685 —	—	1685 —	1681,75	1681,75	—
Corona danese	157,95	157,95	157,90	157,95	157,85	157,95	157,98	157,95	157,95	157,95
Corona norvegese	164,50	164,50	164,50	164,50	164,44	164,50	164,49	164,50	164,50	164,50
Corona svedese	195,03	195,03	195 —	195,03	194,95	195,03	195,04	195,03	195,03	195 —
Franco svizzero	492,90	492,90	493,10	492,90	492,95	492,90	493,01	492,90	492,90	492,90
Scellino austriaco	60,60	60,60	60,62	60,60	60,60	60,60	60,587	60,60	60,60	60,60
Escudo portoghese	17,20	17,20	17,25	17,20	17,20	17,20	17,26	17,20	17,20	17,20
Peseta spagnola	12,966	12,966	12,9650	12,966	12,96	12,96	12,967	12,966	12,966	12,96
Yen giapponese	3,917	3,917	3,92	3,917	3,91	3,91	3,915	3,917	3,917	3,92

Media dei titoli del 22 maggio 1979

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	70,475
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	91,25
» 5,50 % » » 1968-83	88,125
» 5,50 % » » 1969-84	82,675
» 6 % » » 1970-85	82,40
» 6 % » » 1971-86	78,925
» 6 % » » 1972-87	78,45
» 9 % » » 1975-90	84,40
» 9 % » » 1976-91	85,675
» 10 % » » 1977-92	88,60
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	83,45
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	100,20
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979	100.75
» » » » 1- 1-1978/80	100,85
» » » » 1- 3-1978/80	100,95
» » » » 1- 6-1978/80	100,95
» » » » 1- 8-1978/80	101 —
Buoni Tesoro Pol. 9 % 1-10-1979 II emiss.	99,50
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	98,45
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	98,65
» » » 10 % 1- 1-1981	97,50
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	87,35
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	99,225
» » » 12 % 1- 4-1982	99,50
» » » 12 % 1-10-1983	97,90

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 maggio 1979

Valuta	Cambio
Dollaro USA	856 —
Dollaro canadese	739,45
Marco germanico	446,515
Fiorino olandese	409,03
Franco belga	27,827
Franco francese	192,60
Lira sterlina	1747,025
Lira irlandese	1683,375
Corona danese	157,965
Corona norvegese	164,495
Corona svedese	195,035
Franco svizzero	492,955
Scellino austriaco	60,593
Escudo portoghese	17,20
Peseta spagnola	12,966
Yen giapponese	3,916

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Conferma del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Norcia

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la proposta formulata dall'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma;

Dispone:

Il sig. Giuseppe Angelini Paroli è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Norcia (Perugia).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 aprile 1979

Il Governatore: BAFFI

(4028)

Conferma del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Città di Castello

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la proposta formulata dall'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma;

Dispone:

Il sig. Pierlanfranco Rossi è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Città di Castello (Perugia).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 aprile 1979

Il Governatore: BAFFI

(4029)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Approvazione del piano di zona del comune di Medolla

Con deliberazione della giunta regionale emanata nella data appresso indicata è stato approvato il piano di zona per l'edilizia economica e popolare del comune a fianco della stessa indicato. Copia di tale deliberazione e degli atti tecnici alla medesima allegati, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali interessati, a libera visione del pubblico, a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167:

deliberazione 13 febbraio 1979, n. 387 (controllata senza rilievi dalla commissione regionale di controllo con atto n. 2305/2245 nella seduta del 29 marzo 1979): comune di Medolla (Modena) (piano adottato con deliberazione del consiglio comunale 18 ottobre 1977, n. 132).

(3876)

Varianti ai piani di zona dei comuni di Modena e Lagosanto

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, sono state approvate varianti ai piani per l'edilizia economica e popolare dei comuni a fianco delle stesse indicati. Copia di tali deliberazioni e degli atti tecnici alle medesime allegati, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali interessati, a libera visione del pubblico, a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167:

deliberazione 13 febbraio 1979, n. 390 (controllata senza rilievi dalla commissione regionale di controllo con atto n. 2308/2248 nella seduta del 29 marzo 1979): comune di Modena (variante adottata con deliberazione del consiglio comunale 9 gennaio 1978, n. 1);

deliberazione 13 febbraio 1979, n. 403 (controllata senza rilievi dalla commissione regionale di controllo con atto n. 2321/2212 nella seduta del 29 marzo 1979): comune di Lagosanto (Ferrara) (variante adottata con deliberazione del consiglio comunale 7 dicembre 1977, n. 51).

(3877)

Approvazione di piani per insediamenti produttivi dei comuni di S. Cesario sul Panaro e S. Benedetto Val di Sambro.

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, sono stati approvati i piani delle aree da destinare ad insediamenti produttivi dei comuni a fianco delle stesse indicati. Copia di tali deliberazioni e degli atti tecnici alle medesime allegate, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali interessati, a libera visione del pubblico, a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167 e dell'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865:

deliberazione 13 febbraio 1979, n. 385 (controllata senza rilievi dalla commissione regionale di controllo con atto numero 2303/2234-*bis* nella seduta del 28 marzo 1979): comune di S. Cesario sul Panaro (Modena) (piano adottato con deliberazione del consiglio comunale 30 luglio 1974, n. 80);

deliberazione 27 febbraio 1979, n. 667 (controllata senza rilievi dalla commissione regionale di controllo con atto n. 2353/2180 nella seduta del 29 marzo 1979): comune di S. Benedetto Val di Sambro (Bologna) (piano adottato con deliberazione del consiglio comunale 27 maggio 1978, n. 50).

(3878)

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio, n. 11419/23158 del 15 maggio 1929, con il quale il cognome del sig. Uhlfelder Luigi, nato a Fornitz (Germania) il 5 febbraio 1865, venne ridotto nella forma italiana di « Uliveti », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione alla moglie Maria Memon ed ai figli Luigia, Leopoldo, Regina, Gisella, Sigismondo, Cesare e Ugo;

Vista la domanda prodotta in data 4 maggio 1979, corredata della prescritta documentazione, con la quale la pronipote del predetto, sig.na Uliveti Rosanna, nata a Trieste il 17 marzo 1958, residente a S. Giuseppe della Chiusa, 16, chiede la restituzione del cognome dalla forma italiana in quella originaria di « Uhlfelder », posseduto dal nonno Leopoldo prima dell'emanazione del nominato decreto;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio citato in premessa è revocato per quanto riguarda gli effetti nei confronti della nipote di Leopoldo, signorina Susanna Uliveti, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di « Uhlfelder ».

Il sindaco di S. Dorligo della Valle è pregato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 8 maggio 1979

p. *Il prefetto*: RAVALLI

(4567)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso, per esami, a due posti di ecologo in prova nel ruolo dei servizi di meteorologia e di difesa delle piante coltivate dalle avversità meteoriche, carriera direttiva.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto l'art. 28 del regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, concernente i titoli di studio prescritti per l'assunzione nel ruolo dei servizi di ecologia;

Vista la legge 28 dicembre 1977, n. 97, concernente l'equipollente della laurea in scienze della produzione animale con la laurea in scienze agrarie;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente il limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Visto il decreto ministeriale 15 gennaio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1976, registro n. 1, foglio n. 17, concernente i programmi di esame dei concorsi per l'immissione nei ruoli del Ministero;

Considerato il fabbisogno di personale nel ruolo dei servizi di ecologia agraria e di difesa delle piante coltivate dalle avversità meteoriche, carriera direttiva;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 agosto 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1979, registro n. 1, foglio n. 338, concernente l'autorizzazione a indire un concorso a due posti di ecologo in prova nel ruolo dei servizi di ecologia agraria e di difesa delle piante dalle avversità meteoriche, carriera direttiva;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a due posti di ecologo in prova nel ruolo dei servizi di ecologia e di difesa delle piante coltivate dalle avversità meteoriche, carriera direttiva.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in posseso del diploma di laurea in fisica, o in scienze naturali, o in matematica, o in scienze agrarie, o in scienze della produzione animale;

b) aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 35° anno o gli altri limiti massimi di età previsti dalle norme vigenti;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) aver sempre tenuto buona condotta;

e) essere fisicamente idonei all'impiego;

f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati dichiarati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali - Ufficio concorsi - Roma - Via XX Settembre n. 20, entro trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considereranno presentate in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tale fine farà fede il timbro dell'ufficio postale di accettazione.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) il proprio cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita

I candidati che abbiano superato il 35° anno alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare il titolo che consente loro la necessaria elevazione del limite massimo di età o l'esenzione da esso;

3) il titolo di studio posseduto;

4) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

5) di essere cittadini italiani o il titolo di equiparazione;

6) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) le eventuali condanne penali riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze ed i procedimenti penali eventualmente pendenti;

9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

10) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso, nonché il numero di codice di avviamento postale.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio e dal segretario comunale del luogo di residenza o da altro pubblico ufficiale di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero, per coloro che si trovino all'estero, dall'autorità consolare.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi, quello del comandante di compagnia o di unità equiparata.

Non saranno accolte le domande che, per qualsiasi motivo, pervengano al Ministero oltre il limite stabilito dal primo comma del presente articolo, le domande non complete delle dichiarazioni prescritte dal quarto comma e quelle mancanti di autenticazione della firma.

Art. 4.

Il limite massimo di 35 anni di età di cui al precedente art. 2 è elevato:

a) di un anno per i coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente fino a un massimo di 40 anni;

b) a 40 anni per coloro che beneficiano delle disposizioni a favore delle categorie assimilate ai combattenti e per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

c) a 45 anni per i mutilati e invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio;

d) a 55 anni, purché siano applicabili le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482, per gli invalidi militari e civili di guerra, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro ed i profughi disoccupati.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo trascorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944.

Per gli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per motivi non disciplinari il limite massimo di età è aumentato di un periodo eguale a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; per gli assistenti volontari od incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università.

Il beneficio di cui alla lettera *a)* e quelli dei due commi precedenti sono cumulabili purché complessivamente non si superi il quarantesimo anno di età.

Si prescinde dal limite di età per il personale civile statale di ruolo e per il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, il limite di età è di 45 anni, sempre che alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego.

Art. 5.

Gli esami del concorso si svolgeranno a Roma e consteranno di una prova scritta, un colloquio e di una prova pratica sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

I candidati ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, per sostenere la prova scritta del concorso stesso, muniti di un valido documento di riconoscimento, nel giorno 23 ottobre 1979, alle ore 8,30 in via Torino n. 45, Roma.

Saranno ammessi al colloquio coloro che abbiano riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

Saranno ammessi alla prova pratica coloro che abbiano superato il colloquio.

Il colloquio e la prova pratica non si intendono superati se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi in ciascuno di essi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei punti riportati nelle singole prove.

Al termine di ogni seduta relativa al colloquio e alla prova pratica sarà affisso all'albo dell'amministrazione l'elenco dei concorrenti che hanno sostenuto gli esami, con l'indicazione del voto riportato.

Art. 6.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva e con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di punteggio.

Saranno dichiarati vincitori i primi classificati in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle norme che prevedono riserve di posti a favore di particolari categorie.

Art. 7.

Ai fini della formazione della graduatoria di merito e di quella dei vincitori, i candidati che abbiano superato la prova pratica e che intendono far valere titoli di preferenza o di precedenza dovranno trasmettere al Ministero, entro il termine perentorio di venti giorni a decorrere da quello successivo all'affissione all'albo dell'elenco relativo ai risultati della prova pratica di cui al precedente art. 5, i documenti di seguito indicati, formati con l'osservanza della legge sul bollo.

Gli appartenenti alle categorie contemplate dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, qualora intendano avvalersi del beneficio della riserva di posti: certificato rilasciato in data non anteriore a tre mesi dal competente ufficio provinciale del lavoro.

Ai soli fini del beneficio della preferenza a parità di merito:

a) gli invalidi di guerra e categorie assimilate: dichiarazione della competente direzione provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, o il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, o il decreto di concessione della relativa pensione;

b) gli invalidi per servizio: il mod. 69-*ter*, rilasciato dagli uffici centrali degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto le invalidità o il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare la categoria di pensione e la voce di invalidità cui gli invalidi sono ascritti;

c) i mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

d) gli invalidi civili: certificato della competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili, ovvero copia autenticata del verbale della visita medica effettuata dalla commissione che ha riconosciuto l'invalidità;

e) le vedove di guerra: certificato mod. 331, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, attestante l'attuale godimento della pensione;

f) gli orfani e le vedove dei caduti per servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il caduto per servizio.

Per le altre categorie sono prescritti i seguenti documenti:

g) i figli degli invalidi di guerra per servizio o del lavoro: certificato del sindaco attestante la categoria di pensione di cui fruisce il genitore, ovvero il documento di cui alle precedenti lettere *a*) o *b*) o *c*) completato dall'attestazione che il concorrente è figlio dell'invalido di cui al documento predetto;

h) le madri, le sorelle vedove non rimaritate o nubili:

di caduti in guerra: certificato del sindaco attestante che il congiunto è caduto in guerra o per fatto di guerra, nonché il rapporto di parentela della concorrente con il caduto e, per le sorelle, lo stato civile;

di caduti per servizio: dichiarazione dell'amministrazione dalla quale dipendeva il congiunto attestante che il medesimo è deceduto per causa di servizio. Tale dichiarazione dovrà essere completata dall'attestazione relativa alla parentela con il caduto. Le sorelle dovranno inoltre produrre il certificato di stato civile;

di caduti sul lavoro: dichiarazione del competente istituto assicuratore comprovante che il congiunto è deceduto a causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, tale dichiarazione dovrà essere completata dall'attestazione relativa al rapporto di parentela con il caduto. Le sorelle dovranno inoltre produrre il certificato di stato civile;

i) gli ex combattenti e categorie assimilate: copia dello stato di servizio o del foglio matricolare debitamente aggiornati, ovvero la prescritta dichiarazione integrativa;

l) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

m) gli orfani di guerra o categorie assimilate: certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra;

n) i profughi: attestazione del prefetto della provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, del prefetto di Roma. Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dell'Algeria e dei Paesi indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967: apposita attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

o) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio per non meno di un anno presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e quelli che abbiano prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato: certificato rilasciato dall'amministrazione di dipendenza;

p) i coniugati, nonché i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

q) i militari volontari delle Forze armate e congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma: copia del foglio matricolare.

Art. 8.

Riconosciuta la regolarità del procedimento, la graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria di merito, la graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei oltre i vincitori saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti, in debito bollo, sottoelencati:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o del comune in cui l'atto è stato trascritto.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno dimostrare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi ai fini di cui all'art. 7.

I candidati che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno dimostrare tali loro condizioni mediante attestazione rilasciata dal prefetto della provincia.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica.

Gli assistenti universitari dovranno presentare un certificato del rettore dell'università attestante la qualifica e la durata del servizio prestato.

Per gli assistenti che siano cessati dal servizio. il certificato dovrà indicare i motivi della cessazione.

I candidati licenziati dagli enti soppressi ai sensi dell'art. 4 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, presenteranno un certificato rilasciato dall'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro;

2) diploma originale o copia debitamente autenticata del titolo di studio.

Per il caso che il diploma non possa ancora essere rilasciato dall'autorità scolastica, sarà consentita la presentazione di un certificato contenente l'annotazione che il diploma è in corso di rilascio. Tale certificato dovrà essere di data posteriore a quella dell'invito a presentare i documenti;

3) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della competente procura della Repubblica;

6) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, rilasciato dalla competente autorità militare.

Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi, oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente consiglio di leva.

I candidati della leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del comune e vistato dal commissario di leva oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto. I candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune, o se assegnati alla leva marittima, dalla capitaneria di porto.

I candidati in servizio militare dovranno presentare un attestato del comandante del reparto;

7) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, dal quale risulti la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate od invalidi civili o per servizio o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i vincitori a visita medica.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciato dalla propria amministrazione, il titolo di studio ed il certificato medico.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza, a qualsiasi titolo, al Ministero o ad altre amministrazioni.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella della lettera di invito a presentarli.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né di eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi. Essi dovranno accettare la sede di servizio che verrà loro assegnata.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo, gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 marzo 1979

Il Ministro: MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1979
Registro n. 5 Agricoltura, foglio n. 78

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

PROVA SCRITTA

Ecologia agraria: generalità sui rapporti fra gli organismi viventi ed il loro ambiente - Divisione del ciclo vegetativo delle piante agrarie in sottoperiodi, periodi critici e periodi di attesa - Fenologia, carte fenologiche - Zone fisiografiche - Rapporti fra elementi climatici e produzione agraria: metodi di indagine - Rendimento ed analisi dei rendimenti.

Climatologia: costituzione e struttura generale dell'atmosfera, rapporti con la vita animale e vegetale - Elementi e fattori meteorologici: radiazione solare e bilancia dell'energia raggiante, temperatura, vento, umidità, evaporazione e condensazione, nebbie, nubi, precipitazioni. Influenze sulle piante coltivate. Cenni sulla termodinamica dell'atmosfera - Circolazione generale della atmosfera - Perturbazioni atmosferiche e configurazioni bariche.

COLLOQUIO

Le materie della prova scritta - Elementi di elaborazione statistica dei dati - Cenni sull'analisi e previsioni del tempo - Difesa delle piante coltivate dalle avversità meteoriche.

PROVA PRATICA

Rilevamento dei dati - Metodi di misura - Funzionamento ed uso degli strumenti meteorologici per l'agricoltura.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione VI - Via XX Settembre n. 20 - ROMA

Il sottoscritto . . . . . . nato a . . . . . il . . . . . residente in . . . . . via . . . . chiede di partecipare al concorso a due posti di ecologo in prova nel ruolo dei servizi di meteorologia e di difesa delle piante coltivate dalle avversità meteoriche, carriera direttiva.

Dichiara di:

essere in possesso del seguente titolo di studio . . ;
essere cittadino italiano;
essere iscritto nelle liste elettorale del comune di . . ;
nei riguardi degli obblighi militari, di essere nella seguente posizione . . . . ;

di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (in caso contrario indicare le condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti);

di non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (in caso contrario indicare i servizi prestati e le cause dell'eventuale risoluzione del rapporto di impiego).

Le comunicazioni relative al concorso dovranno essere inviate al seguente indirizzo . . . .

Data, ...

Firma

. . . .

I concorrenti che hanno superato il limite massimo di 35 anni di età dovranno inoltre indicare il titolo che dà loro diritto alla necessaria elevazione.

La firma apposta sulla domanda dovrà essere debitamente autenticata.

(4345)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Concorso, per esame colloquio, a quattro posti di bibliotecario in prova nel ruolo dei bibliotecari della carriera direttiva, riservato agli assistenti universitari ordinari.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, che detta norme per l'applicazione dell'art. 7 della legge 18 marzo 1958, n. 349, relativo al passaggio degli assistenti universitari ordinari delle università nei ruoli di altre pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1966, n. 1356, che approva il regolamento per gli esami di ammissione e promozione del personale delle biblioteche pubbliche statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firma, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079, concernenti rispettivamente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato ed i nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, compreso quello ad ordinamento autonomo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, concernente l'organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali;

Considerato che, ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, un decimo dei posti disponibili alla data del 30 novembre di ogni anno nel ruolo del personale della carriera direttiva delle biblioteche pubbliche statali deve essere conferito mediante concorso, per esame colloquio, riservato agli assistenti universitari ordinari;

Accertato che alla data del 30 novembre 1978 risultavano disponibili quarantasette posti nel predetto ruolo e che, nel limite di un decimo di tali posti, devono essere messi a concorso quattro posti nella qualifica di bibliotecario in prova;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso, per esame colloquio, a quattro posti di bibliotecario in prova nel ruolo dei bibliotecari della carriera direttiva, di cui alla tabella I, 5, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805.

Detto concorso è riservato agli assistenti universitari ordinari:

1) che siano stati nominati in seguito a concorso ai sensi dell'art. 130 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore (regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592), e successive modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1172, modificato e ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465, ed ulteriormente modificato con legge 18 marzo 1959, n. 349 (stato di servizio rilasciato dal Ministero della pubblica istruzione);

2) che abbiano almeno cinque anni di continuato e lodevole servizio quale assistente di ruolo (attestato di continuato e lodevole servizio del rettore), alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

3) che siano assistenti ordinari presso le cattedre di storia medioevale e moderna o di paleografia e diplomatica o di biblioteconomia e bibliografia o di storia del diritto italiano o presso le cattedre dichiarate affini ai sensi del secondo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177.

Per la partecipazione al concorso suddetto si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 2.

Presentazione delle domande - Termini e modalità

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo e corredate dei documenti di cui ai numeri 1) e 2) del predecente art. 1, dovranno essere indirizzate al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Via del Collegio Romano, 27 - Roma, e trasmesse tramite l'università o l'istituto di istruzione superiore di appartenenza, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) le proprie generalità;

b) la data ed il luogo di nascita;

c) il diploma di laurea posseduto con l'indicazione dell'università o dell'istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

d) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata dalla competente autorità accademica.

Art. 3.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice del concorso sarà composta ai sensi dell'art. 3, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 4.

Esame colloquio

L'esame colloquio verterà sulle seguenti materie:

a) elementi di paleografia con prova pratica;

b) elementi di bibliografia generale e di biblioteconomia;

c) elementi di diritto costituzionale, amministrativo e di statistica;

d) legislazione concernente le biblioteche pubbliche statali, la tutela del materiale bibliografico raro e di pregio, l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, i servizi e l'ordinamento del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Ai candidati sarà data comunicazione del giorno e del luogo in cui dovranno sostenere l'esame almeno venti giorni prima di quello in cui devono presentarsi.

L'esame non s'intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sette decimi.

Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

Art. 5.

Titoli di preferenza

I candidati che dal suddetto elenco rilevino di aver riportato una votazione non inferiore a sette decimi devono far pervenire al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Via del Collegio Romano, 27 - 00100 Roma, entro il termine perentorio di venti giorni che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'elenco di cui al precedente art. 4, i documenti, conformi alle prescrizioni della legge sul bollo, comprovanti il possesso dei titoli di preferenza nella nomina, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi, semprechè siano documentati entro i termini di cui al precedente comma, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Art. 6.

Formazione, approvazione e pubblicità della graduatoria e della dichiarazione dei vincitori

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati da ciascun candidato nell'esame colloquio.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno approvate con decreto del Ministro sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 7.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso saranno invitati a far pervenire al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Via del Collegio Romano, 27 - 00100 Roma, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto l'invito, i seguenti documenti, conformi alle prescrizioni della legge sul bollo:

1) titolo di studio: diploma originale di laurea o copia dello stesso autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

2) nel caso che il diploma originale non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare il certificato su carta legale, contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale;

3) certificato medico su carta da bollo, rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto del comune di residenza, nel quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica all'impiego per il quale concorre. Nel certificato debbono essere citati gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837

Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 8.

Nomina dei vincitori ed assunzioni in servizio

I vincitori del concorso saranno nominati bibliotecari in prova nel ruolo dei bibliotecari della carriera direttiva.

Coloro che, senza giustificato motivo non assumano servizio nell'ufficio di destinazione entro il termine loro assegnato, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 febbraio 1979

p. *Il Ministro*: SPITELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1979
Registro n. 6 Beni culturali, foglio n. 205

(4677)

Concorso, per esame colloquio, a otto posti di bibliotecario in prova nel ruolo dei bibliotecari della carriera direttiva, riservato agli assistenti universitari ordinari.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, che detta norme per l'applicazione dell'art. 7 della legge 18 marzo 1958, n. 349, relativo al passaggio degli assistenti universitari ordinari delle università nei ruoli di altre pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1966, n. 1356, che approva il regolamento per gli esami di ammissione e promozione del personale delle biblioteche pubbliche statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firma, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079, concernenti rispettivamente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato ed i nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, compreso quello ad ordinamento autonomo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, concernente l'organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali;

Considerato che, ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, un decimo dei posti disponibili alla data del 30 novembre di ogni anno nel ruolo del personale della carriera direttiva delle biblioteche pubbliche statali deve essere conferito mediante concorso, per esame colloquio, riservato agli assistenti universitari ordinari;

Accertato che alla data del 30 novembre 1977 risultavano disponibili settantaquattro posti nel predetto ruolo e che, nel limite di un decimo di tali posti, devono essere messi a concorso otto posti nella qualifica di bibliotecario in prova;

Decreta:

Art. 1

Posti a concorso

E' indetto un concorso, per esame colloquio, a otto posti di bibliotecario in prova nel ruolo dei bibliotecari della carriera direttiva, di cui alla tabella 1, 5, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805.

Detto concorso è riservato agli assistenti universitari ordinari:

1) che siano stati nominati in seguito a concorso ai sensi dell'art. 130 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore (regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592), e successive modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1172, modificato e ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465, ed ulteriormente modificato con legge 18 marzo 1959, n. 349 (stato di servizio rilasciato dal Ministero della pubblica istruzione);

2) che abbiano almeno cinque anni di continuato e lodevole servizio quale assistente di ruolo (attestato di continuato e lodevole servizio del rettore), alla data della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

3) che siano assistenti ordinari presso le cattedre di storia medioevale e moderna o di paleografia e diplomatica o di biblioteconomia e bibliografia o di storia del diritto italiano o presso le cattedre dichiarate affini ai sensi del secondo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177.

Per la partecipazione al concorso suddetto si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 2.

Presentazione delle domande - Termini e modalità

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo e corredate dei documenti di cui ai numeri 1) e 2) del precedente art. 1, dovranno essere indirizzate al Ministero per

i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Via del Collegio Romano, 27 - Roma, e trasmesse tramite l'università o l'istituto di istruzione superiore di appartenenza, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) le proprie generalità;

b) la data ed il luogo di nascita;

c) il diploma di laurea posseduto con l'indicazione dell'università o dell'istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

d) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata dalla competente autorità accademica.

Art. 3.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice del concorso sarà composta ai sensi dell'art. 3, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 4.

Esame colloquio

L'esame colloquio verterà sulle seguenti materie:

a) elementi di paleografia con prova pratica;

b) elementi di bibliografia generale e di biblioteconomia;

c) elementi di diritto costituzionale, amministrativo e di statistica;

d) legislazione concernente le biblioteche pubbliche statali, la tutela del materiale bibliografico raro e di pregio, l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, i servizi e l'ordinamento del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Ai candidati sarà data comunicazione del giorno e del luogo in cui dovranno sostenere l'esame almeno venti giorni prima di quello in cui devono presentarsi.

L'esame non s'intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sette decimi.

Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

Art. 5.

Titoli di preferenza

I candidati che dal suddetto elenco rilevino di aver riportato una votazione non inferiore a sette decimi devono far pervenire al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Via del Collegio Romano, 27 - 00100 Roma, entro il termine perentorio di venti giorni che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'elenco di cui al precedente art. 4, i documenti, conformi alle prescrizioni della legge sul bollo, comprovanti il possesso dei titoli di preferenza nella nomina, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi, semprechè siano stati documentati entro i termini di cui al precedente comma, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Art. 6.

Formazione, approvazione e pubblicità della graduatoria e della dichiarazione dei vincitori

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati da ciascun candidato nell'esame colloquio.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno approvate con decreto del Ministro sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 7.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso saranno invitati a far pervenire al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Via del Collegio Romano, 27 - 00100 Roma, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto l'invito, i seguenti documenti, conformi alle prescrizioni della legge sul bollo:

1) titolo di studio: diploma originale di laurea o copia dello stesso autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Nel caso che il diploma originale non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare certificato su carta legale, contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale;

2) certificato medico su carta da bollo, rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto del comune di residenza, nel quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica all'impiego per il quale concorre. Nel certificato debbono essere citati gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 8.

Nomina dei vincitori ed assunzioni in servizio

I vincitori del concorso saranno nominati bibliotecari in prova nel ruolo dei bibliotecari della carriera direttiva.

Coloro che, senza giustificato motivo non assumano servizio nell'ufficio di destinazione entro il termine loro assegnato, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 febbraio 1979

p. *Il Ministro*: SPITELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1979
Registro n. 6 Beni culturali, foglio n. 206

(4676)

MINISTERO DELLE FINANZE

Aumento, da centoventi a centoquarantasette, del numero dei posti del concorso a consigliere nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva delle intendenze di finanza.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 4 aprile 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1978, registro n. 17 Finanze, foglio n. 218, con il quale è stato indetto un concorso, per esami, a centoventi posti di consigliere in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva delle intendenze di finanza;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 agosto 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1979, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 338, con il quale l'Amministrazione delle finanze è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, a bandire, fra altri, un concorso, per esami, a ventisette posti di consigliere in prova nel ruolo suddetto;

Considerata l'urgente necessità di conferire anche i suindicati ventisette posti per far fronte ad inderogabili esigenze di servizio delle intendenze di finanza;

Ritenuto che per sopperire tempestivamente a tali esigenze si rende necessario aumentare il numero dei posti messi a concorso con il richiamato decreto ministeriale 4 aprile 1978;

Decreta:

Art. 1.

I posti di consigliere in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva delle intendenze di finanza, di cui alle premesse, sono aumentati da centoventi a centoquarantasette.

Art. 2.

I suddetti centoquarantasette posti vengono ripartiti fra le regioni di cui all'art. 1 del ripetuto decreto ministeriale 4 aprile 1978, nel modo che segue:

	Numero dei posti
Piemonte	17
Valle d'Aosta	2
Liguria	11
Lombardia	29
Veneto	12
Friuli-Venezia Giulia	8
Emilia-Romagna	16
Toscana	9
Marche	6
Umbria	4
Lazio	17
Abruzzo	5
Sardegna	11

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1979

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1979
Registro n. 16 *Finanze, foglio n.* 331

(4717)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Modificazione alla sede delle prove scritte del concorso, per esami, a undici posti di capo laboratorio o vice capo officina in prova nel ruolo del personale tecnico, branche « coltivazioni tabacchi » e « manifatture tabacchi » delle carriere dell'esercizio, per gli uffici, opifici e stabilimenti situati nella regione Campania.

Si avvisa che, con decreto Ministeriale 22 maggio 1979, il secondo e quarto comma dell'art. 9 del decreto del Ministro delle finanze 1° dicembre 1978, n. 00/43238, sono così modificati:

« Le prove scritte del concorso avranno luogo, con inizio alle ore 8,30, a Napoli, nei giorni 26 e 27 maggio 1979, presso le sedi di esame sottoindicate:

1) deposito generi di monopolio, via Emanuele Gianturco n. 96 - aula *A*;

2) deposito generi di monopolio, via Emanuele Gianturco n. 96 - aula *B*;

3) deposito generi di monopolio, via Emanuele Gianturco n. 96 - aula *C*.

Ai candidati, per i quali non sia stata disposta l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, del presente decreto, saranno singolarmente comunicate le nuove sedi presso cui dovranno sostenere le prove scritte relative al predetto concorso ».

(4750)

OSPEDALE « L. PACINI » DI S. MARCELLO PISTOIESE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico cliniche e microbiologia;

un posto di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in S. Marcello Pistoiese (Pistoia).

(1618/S)

OSPEDALE CIVILE « UMBERTO I » DI ANCONA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente di clinica medica;

un posto di assistente di igiene ospedaliera;

un posto di assistente di medicina del lavoro;

un posto di assistente di ematologia;

tre posti di assistente di istologia ed anatomia patologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 2 luglio 1979.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Ancona.

(1643/S)

OSPEDALE DEL COMPRENSORIO DI GUASTALLA

Concorso ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Guastalla (Reggio Emilia).

(1608/S)

OSPEDALE CIVILE « LANCIARINI » DI SASSOCORVARO

Concorso ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Sassocorvaro (Pesaro-Urbino).

(1632/S)

ISTITUTO DI ONCOLOGIA « SANTI CURRO' » DI CATANIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di assistente di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente di radiologia addetto al centro diagnostico preventivo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Catania.

(1639/S)

OSPEDALE MAGGIORE DI MILANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e due posti di assistente di chirurgia vascolare addetti alla divisione di chirurgia vascolare e di trapianto di rene;

un posto di aiuto e tre posti di assistente di chirurgia generale addetti alla divisione di chirurgia vascolare e di trapianto di rene.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Milano.

(1642/S)

ARCISPEDALE « S. MARIA NUOVA » DI REGGIO EMILIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto del servizio di cardiologia;

un posto di aiuto del secondo servizio di radiodiagnostica;

quattro posti di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Reggio Emilia.

(1633/S)

OSPEDALE « S. TIMOTEO » DI TERMOLI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto e un posto di assistente di chirurgia generale addetti al servizio di pronto soccorso;

un posto di assistente di medicina generale addetto al servizio di pronto soccorso;

due posti di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Termoli (Campobasso).

(1637/S)

OSPEDALE DEGLI INFERMI « S. MARIA DELLA MISERICORDIA » DI CORTONA

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Cortona (Arezzo).

(1629/S)

OSPEDALE DELLA CITTA' DI IMPERIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e un posto di assistente del servizio di radiologia e fisioterapia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Imperia.

(1641/S)

OSPEDALE «F. PETRUCCIOLI» DI PITIGLIANO

Concorso ad un posto di assistente di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pitigliano (Grosseto).

(1626/S)

OSPEDALE «VILLA MALTA» DI SARNO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di radiologia e fisioterapia;
un posto di assistente di urologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Sarno (Salerno).

(1636/S)

OSPEDALI RIUNITI DI BERGAMO

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia plastica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia plastica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Bergamo.

(1606/S)

OSPEDALE DI CORTEMAGGIORE

Concorso ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Cortemaggiore (Piacenza).

(1612/S)

OSPEDALE CIVICO DI CHIVASSO

Concorso ad un posto di direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Chivasso (Torino).

(1613/S)

OSPEDALE DELLA MISERICORDIA DI ASSISI

Concorso ad un posto di aiuto radiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto radiologo (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Assisi (Perugia).

(1614/S)

OSPEDALE «UMBERTO I» DI VENEZIA-MESTRE

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di odontostomatologia;
un posto di farmacista collaboratore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Venezia-Mestre.

(1615/S)

OSPEDALE CIVILE DI ACQUAPENDENTE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Acquapendente (Viterbo).

(1623/S)

OSPEDALE CIVILE « V. EMANUELE III » DI GORIZIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di tisiologia;

un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Gorizia.

(1621/S)

OSPEDALE NEUROPSICHIATRICO « S. MARIA DEL PRATO » DI FELTRE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di medicina generale;

un posto di aiuto di geriatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Feltre (Belluno).

(1625/S)

OSPEDALE « D. CAMBERLINGO » DI FRANCAVILLA FONTANA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di aiuto di laboratorio di analisi cliniche;

un posto di aiuto otorinolaringoiatra;

un posto di aiuto radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Francavilla Fontana (Brindisi).

(1617/S)

OSPEDALI RIUNITI DI CERIGNOLA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di ortopedia;

un posto di assistente di radiologia;

un posto di assistente di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Cerignola (Foggia).

(1640/S)

ARCISPEDALE « S. ANNA » DI FERRARA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente della divisione di oculistica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonché le norme di cui alla legge regionale dell'Emilia-Romagna 10 marzo 1976, n. 12.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Ferrara.

(1622/S)

OSPEDALE DEGLI INFERMI DI BIELLA

Concorso ad un posto di assistente del servizio di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Biella (Vercelli).

(1630/S)

ISTITUTO FISIOTERAPICO ORTOPEDICO « L. SPOLVERINI » DI ARICCIA

Concorso ad un posto di assistente di laboratorio di analisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Ariccia (Roma).

(1631/S)

OSPEDALI RIUNITI DI PARMA

Concorso ad un posto di vice direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di vice direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Parma.

(1611/S)

OSPEDALE DI BORGONOVO VAL TIDONE

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Borgonovo Val Tidone (Piacenza).

(1645/S)

OSPEDALE « A. CELLI » DI CAGLI

Concorso ad un posto di assistente analista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente analista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Cagli (Pesaro).

(1607/S)

OSPEDALE CIVILE « F.LLI BORSELLI » DI BONDENO

Concorso ad un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Bondeno (Ferrara).

(1609/S)

OSPEDALI CIVILI DI GENOVA

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di ricupero e rieducazione funzionale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di ricupero e rieducazione funzionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Genova.

(1610/S)

OSPEDALE GERIATRICO DI PADOVA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto delle divisioni acuti (disciplina geriatria);

un posto di assistente delle divisioni lungodegenti (disciplina geriatria).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Padova.

(1620/S)

OSPEDALE « S. LIBERATORE » DI ATRI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di primario e un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Atri (Teramo).

(1619/S)

OSPEDALE CIVILE « S. GIACOMO APOSTOLO » DI CASTELFRANCO VENETO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e tre posti di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito; scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Castelfranco Veneto (Treviso).

(1651/S)

OSPEDALE DI CIRCOLO « UMBERTO I » DI BELLANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;

un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Bellano (Como).

(1653/S)

OSPEDALE « S. BIAGIO » DI MARSALA

Concorso ad un posto di assistente di diabetologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di diabetologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Marsala (Trapani).

(1648/S)

OSPEDALE PNEUMOTISIOLOGICO « A. RIZZA » DI SIRACUSA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, ad un posto di primario e un posto di aiuto di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dai documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Siracusa.

(1644/S)

OSPEDALE CIVILE DI AVELLINO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente del servizio di immunotrasfusionale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente del servizio di immunotrasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dai documenti di rito, scade alle ore 12 del 31 maggio 1979.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale - ufficio concorsi, dell'ente in Avellino.

(1659/S)

OSPEDALI DELLA BASSA VAL D'ELSA DI CASTELFRANCO DI SOTTO

Concorso ad un posto di assistente medico-chirurgo addetto alla sezione di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico-chirurgo addetto alla sezione di ostetricia e ginecologia presso lo stabilimento di S. Miniato.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in S. Miniato (Pisa).

(1605/S)

OSPEDALE DI CITTADELLA

Concorso ad un posto di assistente di otorinolaringoiatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Cittadella (Padova).

(1650/S)

REGIONI

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 20 febbraio 1979, n. 6.

Ordinamento degli uffici della regione Piemonte.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 27 *febbraio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

Capo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Finalità

La configurazione dell'apparato organizzativo della regione Piemonte, l'articolazione e le modalità di funzionamento relative sono disciplinate dalla presente legge che ha lo scopo di assicurare agli organi della Regione tutte le necessarie collaborazioni, per l'espletamento delle funzioni legislative, di cui al titolo 3° dello statuto e di quelle amministrative, come disciplinate dagli articoli 66 e seguenti dello statuto stesso.

In attuazione dei principi sanciti dalla Costituzione e dallo statuto, nell'ambito della materia disciplinata, i principi di cui alla presente legge regolano l'esplicazione degli interventi regionali attuativi ed integrativi della legislazione statuale per contribuire al rinnovamente, al riassetto ed al riordino del sistema delle autonomie locali e, più in generale, della pubblica amministrazione.

Art. 2.

Programmazione

La Regione definisce l'organizzazione delle strutture per assicurarne la funzionalità rispetto alle prescrizioni di piano, alla legislazione di settore ed agli atti e provvedimenti degli organi ed organismi della Regione, in coerenza con il metodo della programmazione che informa l'attività della Regione in attuazione dell'art. 4 dello statuto, assicurando altresì, in conformità alle leggi dello Stato, il coordinamento con l'attività dello Stato e degli enti locali.

Per svolgere funzioni organicamente accorpate per materie e per obiettivi, l'attività del personale è organizzata nelle unità amministrative secondo i criteri del presente articolo.

Art. 3.

Decentramento e delega

I comuni, singoli od associati, le province, le comunità montane, i comprensori costituiscono i riferimenti istituzionali e le dimensioni territoriali di organizzazione delle funzioni regionali.

La Regione definisce con legge i livelli di decentramento e di delega delle sue funzioni amministrative e le dimensioni organizzative correlate.

L'articolazione funzionale delle strutture regionali e l'organizzazione degli enti strumentali vengono adeguate ai contenuti di tali leggi.

Agli enti ed organismi di cui al primo comma è assicurata, nel rispettivo ambito di competenze, la partecipazione all'azione della Regione e dei suoi organi per realizzare il decentramento previsto dall'art. 3 dello statuto.

Fino all'entrata in vigore della legge di riordino delle autonomie locali, l'individuazione dei livelli istituzionali di decentramento e di delega ha carattere transitorio.

Art. 4.

Partecipazione

L'organizzazione delle strutture è informata all'esigenza di favorire i rapporti di partecipazione che gli organi della Regione promuovono e realizzano in attuazione dei principi sanciti dall'art. 2 dello statuto, per avvalersi del concorso degli enti locali, dell'apporto dei sindacati dei lavoratori delle organizzazioni di categoria, delle formazioni sociali e culturali e di tutti i cittadini, nell'elaborazione delle iniziative e dei provvedimenti di competenza.

La Regione, onde meglio conseguire gli obiettivi di efficienza e di partecipazione ed in attuazione dell'art. 8 dello statuto, assicura la più ampia informazione su materie e settori di intervento regionale e sulla propria attività.

Art. 5.

Organizzazione del personale

Le collaborazioni e gli istituti necessari all'attività regionale sono organizzati in armonia con i principi enunciati nei precedenti articoli.

La presente legge disciplina in particolare:

l'organizzazione del personale regionale;

il ricorso al comando di personale e l'utilizzo degli uffici degli enti locali;

l'eventuale assegnazione di personale agli enti locali singoli o associati, con il consenso degli stessi, in occasione delle procedure di cui all'art. 3.

I riferimenti istituzionali e territoriali di cui all'art. 3 della presente legge costituiscono anche le dimensioni organizzative delle collaborazioni di cui al primo comma.

La disciplina di cui sopra, ispirata al criterio dell'integrazione delle strutture pubbliche, è informata al metodo della programmazione, di cui costituisce uno strumento, ed è rivolta a rendere effettivi i principi di autonomia e decentramento di cui all'art. 3 dello statuto.

Art. 6.

Funzioni e attività del personale

Il personale è tenuto a collaborare attivamente, con apporti tecnici e professionali, all'azione degli organi e organismi della Regione e degli enti delegati all'esercizio di funzioni amministrative nell'ambito delle prescrizioni e indicazioni formulate dagli stessi.

L'iniziativa e l'attività del personale si applica nell'ambito degli indirizzi e delle prescrizioni forniti dagli organi, organismi ed enti competenti.

L'organizzazione regionale è intesa a valorizzare gli apporti tecnici e la professionalità dei dipendenti e garantisce l'efficienza e la produttività delle strutture.

Art. 7.

Organizzazione collegiale del lavoro

L'organizzazione del lavoro, ferma restando la responsabilità individuale di ciascun dipendente per le funzioni affidategli e per i suoi apporti, è informata al principio della collegialità e del lavoro di gruppo che si realizza in base a criteri di efficienza e produttività, secondo le funzioni da svolgere e gli obiettivi da perseguire.

Art. 8.

Mobilità e qualificazione del personale regionale

La Regione promuove e realizza, anche in relazione alle proprie funzioni in materia di formazione professionale, un processo di qualificazione permanente del personale, avvalendosi altresì dell'apporto di altri enti e istituzioni.

Questo processo di formazione costituisce l'elemento qualificante della mobilità del personale, che la Regione, nel rispetto dei diritti acquisiti dal personale e del principio della contrattazione sindacale, promuove e coordina al fine di utilizzare convenientemente le capacità dei dipendenti e di migliorarne il grado di professionalità.

Capo II

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DELLA REGIONE

Art. 9.

Unità organizzative della Regione

La struttura organizzativa della Regione è costituita da unità stabili e flessibili e si articola in:

unità del consiglio regionale;
unità della giunta e del presidente;
unità dell'organo regionale di controllo;
unità dei comitati comprensoriali.

Le unità organizzative sono poste alle dipendenze funzionali degli organi ed organismi regionali presso cui operano.

L'unitarietà dell'azione regionale, per conseguire la integrazione di cui al precedente art. 5, si realizza attraverso l'aggregazione dipartimentale delle unità organizzative.

Capo III

UNITÀ ORGANIZZATIVE STABILI

Art. 10.

Servizi ed uffici

Le unità organizzative fondamentali della Regione sono i servizi.

I servizi sono individuati in relazione alle funzioni degli organi ed organismi della Regione, per lo svolgimento di attività continuative aventi omogeneità funzionale.

I servizi si articolano, di norma, in uffici che ne costituiscono l'unità elementare.

I servizi e gli uffici costituiscono nel loro insieme le unità organizzative stabili.

Art. 11.

Servizi funzionali e di settore

I servizi si distinguono in funzionali e di settore:

i servizi funzionali svolgono attività a supporto del funzionamento dell'intero apparato organizzativo della Regione; hanno compiti generali inerenti i processi di coordinamento, di programmazione, di indirizzo, di controllo, di iniziativa degli organi regionali, e svolgono le attività relative all'acquisizione e alla gestione delle risorse di impiego generale per lo apparato amministrativo dell'ente;

i servizi di settore operano per la realizzazione degli interventi di settore di competenza dell'ente e concorrono altresì all'attuazione della programmazione regionale.

Art. 12.

Unità organizzative del consiglio regionale

Il consiglio regionale si avvale delle proprie unità organizzative elencate nell'allegato 1 in conformità ai criteri e alle norme dettate dalla presente legge.

Per effetto dell'autonomia riconosciuta dallo statuto al consiglio regionale, la disciplina di funzionamento delle unità che gli sono attribuite è stabilita da apposito regolamento consiliare.

Il raccordo funzionale tra le unità organizzative del consiglio e quelle della giunta che svolgono funzioni analoghe è stabilito con delibera del consiglio regionale, su proposta presentata d'intesa dalla giunta e dall'ufficio di presidenza del consiglio.

Servizi comuni possono essere istituiti con legge regionale.

Art. 13.

Unità organizzative della giunta e del presidente

Nel quadro dell'aggregazione dipartimentale e dei criteri assunti per la sua determinazione, la giunta regionale si avvale di servizi funzionali elencati per materie nell'allegato 2.

I servizi di settore alle dipendenze della giunta regionale sono elencati nell'allegato 3.

Il presidente e la giunta regionale si avvalgono dei servizi funzionali elencati nell'allegato 4.

Art. 14.

Servizi affari generali

Per attività inerenti agli affari generali e per il necessario raccordo degli aspetti amministrativi e organizzativi della programmazione di settore è istituito un servizio in funzione di ogni responsabilità assessorile conseguente l'attribuzione dello incarico di cui all'art. 36, quarto e quinto comma, dello statuto regionale.

Le relative attribuzioni saranno definite ai sensi del successivo art. 38.

Art. 15.

Unità organizzative decentrate

Sono istituite unità organizzative regionali decentrate, che operano alle dipendenze della giunta regionale, nelle materie di agricoltura, forestazione, economia montana, alimentazione, opere pubbliche e difesa del suolo, medicina, veterinaria e in altre materie ove esse siano già previste dalla legislazione regionale. Esse sono organizzate sulla base degli articoli 10 e 38 della presente legge.

La riorganizzazione di queste unità, fermo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 3, avviene in correlazione all'adeguamento delle loro funzioni e può essere attuata anche con le leggi di delega delle funzioni.

Le funzioni delle unità organizzative decentrate nelle materie di medicina e veterinaria sono comunque riordinate con effetto dall'entrata in vigore delle norme regionali che danno attuazione alla legge istitutiva del servizio sanitario nazionale.

Art. 16.

Uffici trasferiti dallo Stato

Contestualmente alla istituzione delle unità organizzative decentrate, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge o dalla data del loro trasferimento alla Regione, se successiva, sono soppressi:

1) gli uffici statali trasferiti alla Regione ai sensi dello art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8 e dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

2) gli uffici trasferiti dallo Stato, indicati nella tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ai punti 3) e 13);

3) la direzione compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, gli ispettorati di porto, trasferiti alla regione Piemonte ai sensi dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 5, e gli uffici trasferiti dallo Stato, indicati nella tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, punti 4) e 7).

I compiti attribuiti dalle norme vigenti agli uffici di cui ai punti 1) e 2) del precedente comma e le funzioni da essi svolte sono assegnati, secondo le materie di competenza, alle unità organizzative decentrate regionali.

I compiti attribuiti agli uffici di cui al punto 3) e le funzioni da essi svolte sono assegnati, con effetto dalla entrata in vigore della presente legge, ai competenti servizi regionali di settore.

Le funzioni di componenti o di presidenti di commissioni, di comitati e di altri organi collegiali, già demandate ai capi degli uffici statali trasferiti, sono affidate ai dipendenti regionali responsabili delle unità organizzative decentrate con deliberazione di giunta, avuto riguardo alla competenza loro derivante dall'unità organizzativa a cui appartengono.

Art. 17.

Unità organizzative del comitato di controllo

Sono istituiti i servizi del comitato regionale di controllo e delle sue sezioni decentrate per l'attività istruttoria ed esecutiva e l'esercizio del controllo sugli atti delle province, dei comuni e degli altri enti locali, ai sensi della legislazione vigente in materia.

Art. 18.

Unità organizzative dei comitati comprensoriali

Sono istituiti servizi alle dipendenze dei comitati comprensoriali per lo svolgimento delle funzioni loro attribuite ai sensi della legge regionale 4 giugno 1975, n. 41.

Capo IV

UNITÀ ORGANIZZATIVE FLESSIBILI

Art. 19.

Definizione

L'unità organizzativa flessibile è un gruppo di lavoro avente rilievo dipartimentale istituito per il perseguimento di specifici obiettivi, coinvolgenti le competenze di una o più unità organizzative stabili.

Art. 20.
Istituzione

Le unità organizzative flessibili sono istituite rispettivamente dalla giunta regionale e dall'ufficio di presidenza secondo le loro competenze.

Le unità flessibili comuni a giunta e consiglio regionale sono istitute d'intesa tra la giunta e l'ufficio di presidenza.

L'istituzione di unità flessibili può essere proposta dai coordinatori delle unità organizzative interessate, sentiti i responsabili e i funzionari che ne fanno parte.

L'atto istitutivo delle unità flessibili determina:

a) i compiti dell'unità in relazione agli obiettivi;

b) le modalità di funzionamento ed il termine per l'ultimazione del lavoro;

c) il responsabile dell'unità, i funzionari chiamati a farne parte ed i loro compiti.

La chiamata di funzionari a far parte di gruppi di lavoro non comporta, di norma, sostituzione.

All'eventuale sostituzione provvisoria, ove necessaria, si provvede con funzionari di pari livello.

Capo V

NORME SUL FUNZIONAMENTO DELL'APPARATO AMMINISTRATIVO REGIONALE

Art. 21.
Direzione politico-amministrativa delle unità organizzative regionali

Il presidente sovraintende alle unità organizzative della giunta ed esercita queste su funzioni sulla base degli indirizzi politico-amministrativi collegialmente stabiliti con la giunta.

Nell'ambito delle linee politico-amministrative elaborate dalla giunta, a ciascun assessore è attribuita, a norma dell'art. 36 dello statuto, la responsabilità delle funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e delle unità organizzative corrispondenti.

Art. 22.
Dipartimenti

Al fine di attuare, per la realizzazione delle finalità di programmazione dell'ente, il coordinamento delle attività regionali e la conseguente integrazione interdisciplinare, la Regione adotta il metodo di lavoro dipartimentale.

La costituzione dei dipartimenti determina la conseguente ed omogenea aggregazione delle unità organizzative regionali.

La direzione dei singoli dipartimenti spetta al collegio assessorile competente per materia.

I dipartimenti si avvalgono dei servizi funzionali, di settore e delle unità flessibili.

L'individuazione dei dipartimenti è stabilita con delibera del consiglio regionale, su proposta della giunta, tenuto conto del criterio di collegialità e degli altri principi generali stabiliti dalla presente legge.

Art. 23.
Funzione di coordinamento

La funzione di coordinamento è unica.

L'incarico di coordinatore, conferito a tempo determinato, per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni, revocabile, rinnovabile, è attribuito, con provvedimento della giunta o dell'ufficio di presidenza del consiglio nell'ambito delle rispettive competenze, al personale che rivesta il livello funzionale che sarà determinato nella legge regionale prevista al successivo art. 38.

I coordinatori conservano la responsabilità del servizio cui sono eventualmente preposti.

L'attribuzione dell'incarico si riferisce:

al coordinamento delle attività affini, di ampiezza risultante dalla relazione di più unità organiche complesse in rapporto alla organizzazione descritta dalla presente legge;

al coordinamento di unità organizzative flessibili, pluridisciplinari o di progetti specificamente previsti nel programma regionale di sviluppo.

E' compito del coordinatore:

curare l'organizzazione tra le attività dei servizi affinché queste si svolgano in modo integrato e secondo le direttive impartite dal presidente, dagli assessori ovvero dell'ufficio di presidenza del consiglio;

proporre l'istituzione di unità flessibili secondo le disposizioni di cui all'art. 20, nonchè costituire gruppi di lavoro.

I coordinatori sono responsabili dell'esecuzione dei progetti nei confronti dell'organo o organismo che ha definito questi ultimi e che ha conferito il relativo compito di coordinamento, e devono presentare una relazione periodica in ordine allo stato di avanzamento del progetto affidato.

Art. 24.
Attribuzioni del responsabile di servizio

La funzione di responsabile di servizio comporta la predisposizione del piano di lavoro del servizio, per uffici o per gruppi di lavoro, in conformità ai programmi degli organi ed organismi regionali; comporta, altresì, la verifica dello stato di attuazione dei programmi di lavoro e l'adozione delle opportune disposizioni per la funzionale organizzazione del personale assegnato al servizio.

I responsabili dei servizi rispondono ai componenti la giunta, agli organi ed organismi regionali sul conseguimento degli obiettivi fissati al servizio.

Il responsabile, in conferenze periodiche, consulta il personale del servizio sull'organizzazione del lavoro ed i suoi risultati.

Art. 25.
Attribuzioni del responsabile di ufficio

I responsabili impostano e seguono l'attività degli uffici assegnati, curano la corretta ripartizione del lavoro, in coerenza con i piani del servizio, indirizzano l'attività degli addetti individuando le questioni che richiedono una trattazione collegiale.

Art. 26.
Responsabilità del personale regionale

I dipendenti regionali, nel loro rapporto con la Regione, quale è definito dall'art. 6, ed in relazione alla qualifica regionale di appartenenza, sono direttamente responsabili, del risultato del lavoro effettuato, dell'attività anche di controllo, direttamente svolta, del rispetto delle prescrizioni eventualmente ricevute e delle norme, procedure e prassi definite, nonchè delle omissioni in attività cui sono tenuti.

A tal fine ogni atto, anche preparatorio, deve recare la indicazione del suo estensore.

Art. 27.
Collegialità del lavoro del personale regionale

Il principio della collegialità si attua nelle unità organizzative regionali stabiliti e flessibili attraverso un metodo di lavoro che garantisca la partecipazione e la informazione dei dipendenti nelle diverse fasi di elaborazione delle attività, nel rispetto della qualifica funzionale di appartenenza.

Ciascun dipendente risponde dell'apporto personale nell'attività collegiale.

Art. 28.
Capo di gabinetto del presidente della giunta regionale

All'ufficio di gabinetto del presidente della giunta sovraintende un capo di gabinetto, funzionario del ruolo regionale.

Il conferimento dell'incarico di capo di gabinetto è disposto con deliberazione della giunta regionale.

Art. 29.
Capo della segreteria del presidente del consiglio

All'ufficio di segreteria del presidente del consiglio sovraintende un capo della segreteria, funzionario del ruolo regionale.

Il conferimento dell'incarico di capo della segreteria è disposto con deliberazione dell'ufficio di presidenza.

Art. 30.
Segreterie particolari

Il presidente della giunta, il vice presidente della giunta e gli assessori regionali dispongono di proprie segreterie; il numero complessivo del personale di ciascuna segreteria non può superare le tre unità.

Le deliberazioni della giunta regionale determinano lo incarico di segretario particolare responsabile della segreteria, che può essere scelto anche all'esterno dell'amministrazione regionale.

All'ufficio di presidenza del consiglio sono assegnati dipendenti fino ad un massimo di cinque unità, per l'espletamento delle funzioni di segreteria particolare.

Le segreterie sono organizzate con deliberazione di giunta o dell'ufficio di presidenza del consiglio, ciascuno per le proprie competenze.

Art. 31.

Formazione e qualificazione del personale regionale

La formazione e la riqualificazione professionale del personale regionale sono attuate, sentite le organizzazioni sindacali, in funzione del completamento e della riorganizzazione delle competenze regionali e del ruolo della Regione previsto dall'art. 4 dello statuto regionale.

Esse costituiscono inoltre un metodo permanente per il più qualificato ed efficace espletamento di tutta l'attività regionale.

A tal fine operano gruppi di lavoro individuati dalla giunta sulla base delle scelte di programmazione regionale ed in relazione all'attuazione dei singoli progetti di settore.

I gruppi di lavoro sono composti di norma dai necessari servizi funzionali regionali e si avvalgono dell'apporto tecnico delle strutture pubbliche operanti in campo didattico e scientifico.

Le decisioni conseguenti alle norme fissate nei precedenti commi sono assunte previa tempestiva informazione alla competente commissione consiliare.

Art. 32.

Determinazione degli uffici

La determinazione degli uffici nell'ambito dei servizi avviene con deliberazione del consiglio regionale.

Con le stesse modalità avvengono le successive modifiche.

Art. 33.

Attribuzione dei contingenti alle unità organizzative

Il contingente di personale da assegnare ai singoli servizi viene determinato — previa ripartizione per specializzazione professionale, nei limiti dei contingenti numerici complessivi per ciascuna qualifica regionale — con deliberazione di giunta ovvero dell'ufficio di presidenza del consiglio, per il relativo personale secondo le norme complessivamente approvate anche per effetto del rinvio disposto dall'art. 38.

Le decisioni conseguenti alle norme fissate nel precedente comma sono assunte previa tempestiva informazione alla competente commissione consiliare.

Art. 34.

Adeguamento delle strutture

La giunta regionale può proporre al consiglio regionale, per motivate esigenze funzionali e strutturali la modifica dei servizi, la loro soppressione e l'istituzione di nuovi servizi, nonchè eventuali conseguenti modifiche dell'organico.

Contestualmente propone la determinazione del numero e la qualificazione professionale del personale occorrente ed i necessari programmi di formazione.

In caso di conferimento delle deleghe amministrative agli enti locali vengono contemporaneamente riorganizzati e, ove necessario, ridotti o soppressi i servizi interessati.

Agli adempimenti di cui sopra si provvede con legge regionale.

Il conferimento della delega può comportare il trasferimento agli enti locali, d'intesa con i medesimi, del personale regionale appartenente ai servizi o uffici soppressi.

TITOLO II

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 35.

Approvazione degli allegati

Sono approvati i seguenti allegati:

allegato 1: unità organizzativa del consiglio regionale;
allegato 2: servizi funzionali della giunta regionale;
allegato 3: servizi di settore della giunta regionale;
allegato 4: servizi funzionali del presidente e della giunta regionale.

Art. 36.

Prima assegnazione del personale alle unità organizzative

L'assegnazione del personale per la prima copertura delle dotazioni organiche di servizi e uffici, ove previsti, viene effettuata con deliberazione della giunta regionale.

La giunta adotta la deliberazione di cui al comma precedente d'intesa con l'ufficio di presidenza per quanto concerne l'assegnazione complessiva del personale ai servizi del consiglio regionale.

L'ufficio di presidenza del consiglio provvede con propria deliberazione all'assegnazione del personale per la copertura delle dotazioni organiche dei servizi del consiglio.

Art. 37.

Elencazione dipartimentale di servizi

L'elencazione dei servizi dell'allegato 3 di cui all'art. 13 della presente legge è formata tenuto conto degli attuali dipartimenti:

produzione e lavoro;
assetto del territorio;
servizi sociali.

La revisione è soggetta alle procedure di cui all'ultimo comma dell'art. 22.

Art. 38.

Disposizione finale

Entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la giunta regionale presenta al consiglio per l'approvazione, il disegno di legge, predisposto dando attuazione al principio della contrattazione sindacale, inerente i contenuti del contratto dei dipendenti regionali, gli accordi aziendali già stipulati, le attribuzioni dei servizi regionali e la dotazione organica delle unità organizzative regionali.

Art. 39.

Abrogazione norme della legge regionale 12 agosto 1974, n. 22

Sono abrogati gli articoli 1; 8, commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto; 9, commi primo e secondo; 10, commi primo e secondo, della legge regionale 12 agosto 1974, n. 22.

ALLEGATO 1

UNITA' ORGANIZZATIVE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Affari generali.
Aula e commissioni.
Legislativo - Documentazione - Biblioteca.
Amministrazione.
Stampa e partecipazione.

ALLEGATO 2

SERVIZI FUNZIONALI PER MATERIA DELLA GIUNTA REGIONALE

Bilancio.
Bilancio pluriennale finanziamenti leggi.
Riscontro.
Controllo spesa delegata e indiretta.
Ragioneria opere pubbliche, organizzazione e gestione del territorio.
Ragioneria dei servizi socio-sanitari.
Ragioneria dell'agricoltura e foreste.
Entrata.
Spesa.
Stipendi e previdenza.
Patrimonio.
Tecnico.
Provveditorato - Economato.
Tributi.
Contenzioso amministrativo.
Programmi e progetti.
Programmazione decentrata.
Bilanci consolidati.
Osservatori e documentazione.
Informatica, organizzazione e formazione.
Programmazione di bilancio.
Gestione ordinaria del personale.
Gestione straordinaria del personale.
Ordinamento del personale.
Trattamento di quiescenza e di previdenza del personale.

ALLEGATO 3

SERVIZI DI SETTORE DELLA GIUNTA REGIONALE

Dipartimento produzione e lavoro:

Problemi del lavoro e dell'occupazione.
Industria.
Partecipazioni regionali.
Artigianato.
Programmazione e sviluppo del settore agricolo.
Assistenza tecnica, divulgazione e informazione socio-economica.
Produzioni agricole animali e vegetali.
Riordino fondiario e avversità atmosferiche.
Trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti.
Bonifica, irrigazione e infrastrutture rurali.
Forestazione.
Sperimentazione e lotta fitosanitaria.
Economie montane.
Commercio.
Mercati.
Fiere.
Cave e torbiere - Acque minerali e termali - Polizia mineraria.
Sport.
Turismo sociale e tempo libero.
Caccia e pesca.
Turismo, industria alberghiera ed extralberghiera.

Dipartimento organizzazione e gestione del territorio:

Pianificazione territoriale.
Energia.
Programmazione edilizia.
Edilizia residenziale e sovvenzionata.
Edilizia residenziale agevolata.
Urbanistica e tipologie edilizie.
Edilizia scolastica.
Studi e ricerche nel campo dei beni ambientali.
Piani paesistici e tutela ambientale.
Parchi naturali.
Geologico.
Atti e documenti urbanistici.
Istruttoria dei piani.
Programmi ed opere.
Comitato urbanistico regionale.
Cartografico regionale.
Studi e ricerche sullo stato della pianificazione regionale.
Inventario dei beni culturali ambientali.
Contenzioso urbanistico e vigilanza.
Documentazione specifica del settore.
Tecnico generale per le opere pubbliche.
Tecnico operativo per le opere pubbliche.
Tecnico progettazione opere pubbliche.
Tecnico tutela pubblica incolumità.
Stradale ed impianti di illuminazione pubblica.
Trasporto collettivo su strada e navigazione.
Ferroviario e merci.
Settoriale trasporti per i comitati comprensoriali e sistema aeroportuale.
Tecnico trasporti.
Finanziario dei trasporti.
Polizia urbana e rurale.
Uso delle acque.
Risanamento delle acque.
Scarichi industriali.
Programmazione per la difesa del suolo.
Gestione delle opere di sistemazione idrogeologica e forestale.
Smaltimento rifiuti solidi.
Tutela dell'ambiente.
Inquinamento atmosferico.

Dipartimento servizi sociali:

Piani sanitari.
Spedalità pubblica.
Spedalità privata.
Edilizia sanitaria.
Medicina di base.
Prevenzione medicina sociale.
Analisi delle necessità formative nel campo sanitario.
Gestione e spesa sanitaria.
Veterinari.
Igiene pubblica.
Affari istituzionali concernenti le istituzioni pubbliche e private di assistenza.
Interventi strutturali.
Attività attuative della programmazione regionale e di controllo nell'ambito dei servizi socio-assistenziali.
Assistenza ai minori, assistenza penitenziaria e post-penitenziaria.
Gestione amministrativa enti e centri di formazione professionale.
Programmazione della formazione professionale per industria, artigianato, commercio, turismo e attività terziarie e culturali.
Programmazione della formazione professionale nel campo dei servizi sociali.
Orientamento professionale.
Assistenza scolastica.
Biblioteche.
Musei.
Attività culturali.
Promozione culturale.

ALLEGATO 4

SERVIZI FUNZIONALI DEL PRESIDENTE
E DELLA GIUNTA REGIONALE

Gabinetto.
Documentazione.
Stampa.
Rapporti istituzionali - Enti locali - Comprensori.
Telefono verde.
Ufficio di Roma.
Segreteria della giunta.
Servizi generali.
Contratti.
Legislativo.
Legale e contenzioso.
Espropri.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 20 febbraio 1979

VIGLIONE

(2838)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100791420)